

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ITINERARI”

Preambolo

I VALORI

L'Associazione senza scopo di lucro “Itinerari”, costituita dall’Arcidiocesi di Crotone e Santa Severina, Confindustria Crotone e Confcommercio Crotone, nasce dalla volontà dei promotori di dotarsi di uno strumento utile a perseguire gli obiettivi condivisi ed espressi nel Protocollo per l'organizzazione di una rete religiosa, culturale e turistica e la valorizzazione degli itinerari religiosi, storici e culturali, siglato il 17 ottobre 2012, che si allega e fa parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione si ispira a valori fortemente condivisi dai Soggetti fondatori, quali sviluppo sostenibile e responsabilità sociale, condivisione e collaborazione, trasparenza e legalità, promozione dell'innovazione e tutela delle tradizioni, dei luoghi e dei significati.

L'Associazione intende quindi operare per promuovere, valorizzare e sviluppare itinerari religiosi, storici, culturali e naturali, attraverso la creazione di una Rete attiva e responsabile di soggetti privati e pubblici che, riconoscendosi negli stessi valori, siano in grado di generare sviluppo, economia ed occupazione.

Art.1

Costituzione, Denominazione e Sede

1. E' costituita con sede in Crotone, presso la diocesi arcivescovile,

piazza Duomo, 19, l'Associazione denominata "Itinerari", di seguito detta, ai fini del presente Statuto, semplicemente "Associazione", quale soggetto giuridico di "ispirazione cristiana", che nasce come struttura sociale e culturale senza fini di lucro, promossa dall'Arcidiocesi di Crotone da Confindustria Crotone e da Confcommercio Crotone.

2. L'Associazione non ha fini di lucro ed in ogni caso non dipende né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro. A tali fini:

a) Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.

b) Impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

c) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni o ad iniziative con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Le attività dell'Associazione sono concordate con i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e succ. mod.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

5. La sede dell'associazione potrà essere trasferita per semplice decisione del Comitato di Presidenza il quale potrà deliberare anche l'apertura di sedi periferiche o filiali o altre sedi staccate, il tutto senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto.

Art.2

Finalità ed oggetto

1.L'Associazione opera per promuovere, valorizzare e sviluppare itinerari religiosi, storici, culturali e naturali, attraverso la creazione di una Rete attiva e responsabile di soggetti privati e pubblici che, riconoscendosi nei valori espressi nel preambolo del presente Statuto, siano in grado di generare sviluppo sostenibile, economia ed occupazione, innovazione e professionalità.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione svolge le seguenti attività:

a) promuovere, valorizzare e sviluppare l'immagine del turismo religioso, storico, culturale e naturale, anche in collaborazione con Associazioni ed Enti;

b) sviluppare e promuovere itinerari turistici religiosi, storici, culturali e naturali

c) diversificare l'offerta dei territori a vocazione turistica attraverso la promozione di itinerari religiosi, rivitalizzare e rilanciare i territori turistici in declino mediante itinerari religiosi;

d) promuovere il turismo religioso soprattutto in aree caratterizzate da santuari storici e da un sentito pellegrinaggio devozionale

e) estendere la pratica del turismo religioso, culturale e naturalistico e delle connesse attività ricreative, culturali e del tempo libero a tutti i cittadini e soprattutto agli strati meno abbienti, ai diversamente abili, ai giovani, alle famiglie ed agli anziani anche ai fini del recupero e dell'integrazione sociale;

f) promuovere gli attrattori turistici religiosi, culturali e naturalistici per

una maggiore conoscenza dei centri storici, favorendo la mobilità dei cittadini sia residenti all'interno della regione sia provenienti da altre regioni italiane o estere;

g) promuovere ogni altra forma di turismo che sia direttamente o indirettamente collegata alla valorizzazione dei territori e di attrattori religiosi, culturali e naturalistici;

h) promuovere il potenziamento di strutture ed impianti esistenti nei centri d'eccellenza e favorire la creazione di nuovi siti tecnologicamente avanzati destinati agli usi del turismo sociale e religioso, culturale e naturalistico;

i) coordinare gli interventi pubblici e privati nel settore, anche in collegamento con le iniziative di associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di programmi articolati di intervento, valorizzare ed organizzare impianti e strutture destinati a gestire l'accoglienza dei turisti promuovere l'acquisizione delle attrezzature necessarie per migliorare la funzionalità delle strutture di cui al punto precedente e l'organizzazione dei relativi servizi;

j) promuovere l'installazione di impianti innovativi e l'utilizzo di nuove tecnologie allo scopo di aumentare la fruibilità e l'accessibilità - anche da parte di persone con ridotte capacità motorie - di infrastrutture e percorsi che integrino le risorse storico-culturali con i patrimoni religiosi dislocati sul territorio;

k) promuovere la realizzazione, il recupero, il miglioramento ed il potenziamento di strutture ed infrastrutture presenti negli itinerari allo scopo di favorire ed incrementare la diffusione della conoscenza, del-

la conservazione e valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali della vita e delle opere delle figure religiose.

Promuovere la realizzazione di progetti che valorizzino e diffondano la conoscenza del patrimonio economico e professionale dei territori.

l) Svolgere attività di ricerca e di studio per conto di enti ed istituzioni sulla fattibilità sociale della acquisizioni progettuali e culturali dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può:

- Realizzare attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni, anche d'intesa con enti, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private, scuole, istituti per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale e di alta formazione, italiani e stranieri

- Svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio.

- Intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca scientifica e documentazione.

- Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili; stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione; la sottoscrizione di atti di obbligo o di sot-

tomissione per la concessione in uso di beni, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa.

- Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.

- Porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione e di studio, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, l'organizzazione di percorsi formativi post-laurea ed il sostegno anche all'estero di campagne di ricerca e di studio, la conduzione di piccoli esercizi commerciali strumentali all'attività dell'Associazione, la promozione e la valorizzazione dell'artigianato artistico.

Il tutto, anche a titolo oneroso, mediante l'attività di consulenza e di collaborazione, con i propri soci, con altre Associazioni ed Enti, anche di altri territori, e con tutti coloro dei quali si rendesse necessaria la collaborazione per il raggiungimento degli scopi associativi.

- Svolgere con qualunque mezzo Attività di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico.

- Organizzare e gestire corsi di formazione professionale con i contribu-

ti regionali, nazionali e comunitari.

- Istituire sedi o distaccamenti dove e ove siano necessari per la condotta delle attività al fine del raggiungimento degli scopi sociali

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero, qualora sia necessario o opportuno per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

Art.3

Soci

1. Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito la presente associazione.

Gli attuali rappresentanti legali dei soci fondatori:

Domenico Graziani

Michele Lucente

Alfio Pugliese

Nella loro qualità di persone fisiche, per la professionalità, l'impegno, l'innovazione e la proprietà intellettuale del progetto apportata ed espressa all'interno dell'Associazione Itinerari viene riconosciuta l'assimilabilità degli stessi ai soci fondatori, con i medesimi diritti ed obblighi di cui al presente statuto.

La qualifica di socio ai signori Michele Lucente ed Alfio Pugliese, quali persone fisiche, sarà esercitata una volta cessate le cariche di rappresentanti legali degli enti fondatori.

Quanto al S.E. Domenico Graziani è considerato socio assimilato, qua-

le persona fisica, come sopra precisato, pur mantenendo la qualifica di rappresentante dell'Arcidiocesi, tuttavia continuerà ad esprimere nelle assemblee un unico voto.

2. Sono soci Sovventori coloro i quali sono ammessi come soci da parte del Comitato di Presidenza successivamente alla costituzione dell'associazione a fronte di formale richiesta e di un supporto economico finanziario annuale deciso annualmente dal Comitato stesso.

3. I soci e/o i loro collaboratori possono svolgere anche attività retribuita in favore dell'Associazione o, per suo conto, verso i beneficiari dell'Associazione qualora fosse loro richiesto dal Comitato di Presidenza dell'Associazione, che ne stabilisce criteri e modalità, per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie, mediante recesso da comunicare con un preavviso di tre mesi.

- Non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni, qualora siano state deliberate dall'Assemblea

- Cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;

- Gravi irregolarità rispetto agli obblighi associativi o indegnità; in questo caso l'esclusione del socio è deliberata dal Comitato di Presidenza ed avverso tale deliberazione il socio può proporre giudizio arbitrale nei modi previsti dal presente Statuto.

I soci receduti, non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate, nè sul patrimonio dell'Associazione e non avranno nulla a

pretendere in qualsiasi modo o forma.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee;

i soci fondatori e i soci assimilati ai soci fondatori hanno inoltre diritto a votare direttamente o per delega ed ad assumere cariche sociali.

2. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di eseguire e portare a completo compimento i programmi di lavoro concordati.

3. Qualora l'Associazione richieda ed ottenga prestazioni professionali e/o intellettuali o lavorative, da parte dei suoi soci, anche nell'esercizio delle attività istituzionali, esse saranno remunerate con criteri e modalità stabilite dal Comitato, nei limiti delle risorse destinate al progetto in funzione del quale la prestazione è finalizzata ed all'interno del relativo quadro economico.

Art.5

Patrocinatori

Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche e private che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Comitato di Presidenza le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere, ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti

scientifici dei progetti che sostengono.

I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art.6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea.
- Il Comitato di Presidenza.
- Il Presidente.
- Il Revisore dei Conti.

Art.7

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci assimilati; hanno diritto di partecipare alle assemblee anche i soci sovventori, ma senza essere conteggiati nei quorum costitutivi e deliberativi e senza diritto di assumere cariche sociali.

1. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera prioritaria o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci fondatori; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ri-

cevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

5. La delega di cui al comma 4 può essere rilasciata per una sola seduta ed anche per parti limitate dell'ordine del giorno.

6. La delega di cui al comma 4, in ogni caso, per essere valida, deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta come risultante dall'atto di convocazione di cui al comma 2.

7. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Elege il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e sei componenti aggiuntivi, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

- Nomina il Revisore dei conti.

- Approva il programma di attività proposto dal Comitato.

- Approva il rendiconto economico preventivo.

- Approva il rendiconto economico consuntivo.

- Approva o respinge le richieste di modifica dello statuto proposte dal Comitato di Presidenza.

- Stabilisce l'ammontare delle quote associative.

10. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale dell'Associazione, purché ciò sia chiaramente indicato nell'atto di convocazione di cui al comma 2.

Art.8

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Soci assimilati, dal Tesoriere e da sei componenti aggiuntivi. La rappresentanza dei Soci fondatori nel Comitato di Presidenza sarà paritetica.

2. Il Comitato può essere integrato con membri nominati ad hoc dall'Assemblea, su richiesta e proposta del Comitato stesso, per particolari programmi o per particolari iniziative che richiedono un apporto qualificato, durano in carica per il tempo necessario alla realizzazione del programma. I membri nominati ad hoc, non hanno potere di voto in seno al Comitato.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata, con e-mail, telegramma, fax.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- Eseguire in ogni parte il programma dell'Associazione, come stabilito dal presente Statuto e dall'Assemblea ed a tale scopo dovrà:

- Nominare il Comitato Tecnico - Scientifico.

- Nominare il Comitato Etico.

- Assumere il personale.

- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.

- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico consuntivo annuali.

- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività.

- Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

- Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Deliberare il compenso per il Revisore dei Conti, nell'ipotesi prevista dall'art. 13, c. 2

- Trasferire o costituire altre sedi o distaccamenti dell'Associazione

- Compiere ogni attività e/o atto giuridico, negoziale, amministrativo, sociale, pubblicitario, di informazione e divulgazione anche scientifica dei risultati raggiunti e delle attività in corso, di indagine tecnica, scientifica o sociale, commerciale, informativa in genere, nonché di progettazione, di programmazione, di proposta, proposizione, idea-

zione e quant'altro serva allo scopo del raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

5. Il Presidente può delegare ai componenti temporanei del Comitato lo svolgimento di atti o attività che si rende opportuno svolgere per lo scopo della loro designazione, salve comunque le prerogative del Vice Presidente, del Tesoriere e del Revisore.

Art.9

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

2. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza, di impedimento, delega o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente

4. La carica di Presidente spetta al Vescovo dell'Arcidiocesi di Crotona – Santa Severina salvo espressa rinuncia a favore degli altri soci fondatori e soci assimilati che eserciteranno la presidenza a rotazione.

Art.10

Vice Presidente

1. Coadiuvava il Presidente per la gestione dell'Associazione, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o delega.

2. E' a capo del personale, provvede al disbrigo della corrispondenza e alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci.

3. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali

delle riunioni degli organi collegiali.

4. Comunica agli organi competenti l'eventuale spostamento della sede legale.

5. Dirige, cura e coordina le attività di formazione, ricerca, didattica, pubblicazioni, eventi e manifestazioni dell'Associazione.

Art.11

Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

1. Predisporre lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo, che sottopone al Comitato.

2. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

3. Predisporre quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente.

Art.12

Durata delle cariche

1. Le cariche sociali, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e componenti aggiuntivi del Comitato di Presidenza, hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate senza limiti di mandato.

2. Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

Disposizioni generali sulle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito ad eccezione della carica di Revisore, come al successivo art.13.

Art.13

Revisore dei conti

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. Può essere revocato anzitempo, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Redige le relazioni sul rendiconto economico preventivo e sul rendiconto economico consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

Se il Revisore non è socio dell'Associazione, il relativo incarico può essere ricompensato nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie dell'Associazione, su delibera del Comitato di Presidenza.

Art.14

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Crotone il quale nominerà, eventualmente, anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.15

Comitato Tecnico - Scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato con delibera motivata dal Comitato di Presidenza proponente ed è composto al massimo da sei esperti di comprovata competenza professionale e scientifica per la durata di un triennio rinnovabile per una volta .

2. E' un organo con funzioni propositive e consultive nell'individuazione e nello sviluppo delle tematiche oggetto di formazione, consulenza, orientamento e gestione delle attività associative. La maggioranza dei componenti il comitato tecnico scientifico deve essere costituita da soci dell'Associazione.

Art.16

Comitato Etico

1. Il Comitato Etico è un organismo indipendente e multidisciplinare, con funzioni consultive, formative e di verifica in itinere in relazione a problematiche etiche riguardanti le attività associazionistiche. È nominato con delibera motivata dal Comitato di Presidenza proponente su proposta dell'Ordinario Arcivescovile, ed è composto al massimo da tre membri per la durata in carica di un triennio rinnovabile per una volta.

2. Lo stesso promuove la riflessione, la formazione e la discussione su questioni etiche connesse alle attività scientifiche, didattiche ed amministrative, anche in risposta a sollecitazioni o problematiche proposte da suoi membri, da Organismi istituzionali, dal Presidente e dal Comitato di Presidenza.

3. Il Comitato Etico ha facoltà, nell'ambito delle materie di sua com-

petenza, di esprimere orientamenti, pareri ed indirizzi formativi attraverso incontri, seminari e gruppi di studio.

Art.17

Risorse economiche

In relazione alla programmazione annuale delle attività, l'Assemblea dei Soci stabilisce annualmente le più opportune forme di finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento della attività dell'Associazione, scegliendole tra le seguenti:

- Quote associative e contributi dei soci.
 - Contributi dei privati.
 - Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private.
 - Contributi di organismi internazionali.
 - Donazioni e lasciti testamentari.
 - Introiti derivanti da convenzioni.
 - Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
 - Proventi dall'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività, anche commerciale, posta in essere dall'Associazione al fine del sostegno economico delle sue finalità nonché da fondi provenienti dalla gestione di attività editoriale, divulgativa, di formazione culturale e professionale.
- Ogni operazione finanziaria o economica, a qualsiasi titolo, è disposta con firma del Presidente.

Art.18

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e coincide con l'anno solare nella quale si corrisponde; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota associativa va versata entro l'anno di competenza.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione fino a che non regolarizzino la loro posizione ed il Comitato ne prenda atto.

3. I soci nelle condizioni di cui al comma 2, non possono essere eletti e non possono votare in Assemblea.

Art.19

Rendiconti economici

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art.20

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea esclusivamente dal Comitato. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto.

Art.21

Norme di esecuzione

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea, potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente Statuto.

Art.22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.